

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

9

OTTOBRE - DICEMBRE 1980

SOMMARIO

Scrivanie e diritto costituzionale di difesa	69
Per l'Avvocato Mevio Magnarini (Avv. Giovanni Marchesini) . . .	73
Dalla laurea alla professione: idee di riforme (Avv. Giuseppe Giampaolo)	74
La nuova Previdenza	76
Un carcere fuori dal carcere (Avv. Giorgio Giusti)	80
R.C. - Sulla rivalutazione del massimale assicurativo (e sui rischi delle massime) (Avv. Giacomo Bondoni)	82
Terzo corso di preparazione per i candidati all'esame di procuratore legale	83
Quasi tre anni la durata media di una causa civile in Corte d'appello	84
Incostituzionale la diversità delle professioni di avvocato e di pro- curatore legale?	87
Un nuovo utile strumento di lavoro: la rivista « Legislazione penale »	89
« Contra legem » e comunque non remunerabile l'attività profes- sionale nei « concordati stragiudiziali »	90
Giustizia a « luce rossa »	92

SCRIVANIE E DIRITTO COSTITUZIONALE DI DIFESA

Nel fascicolo n. 7 (aprile-giugno 1980), a pag. 44, ho pubblicato sotto il titolo « Costituzione e scrivanie » una « lettera aperta ai Sigg.ri Presidenti della Corte d'Appello di Bologna e dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini ».

Il succo di quella lettera era così espresso:

chiederei

alle Loro Signorie di voler disporre, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali e territoriali, che ogni ufficio nel quale gli avvocati sono costretti a consultare fascicoli processuali siano provvisti di almeno una scrivania o tavolo sul quale detto incumbente possa dignitosamente espletarsi.

Nessuna risposta essendomi pervenuta fino alla metà di settembre, sono stato preso dal dubbio che — periodo feriali a parte — potesse essere accaduto che quella « lettera aperta » non fosse mai pervenuta ai Signori destinatari. Ritenni così doveroso inviarla direttamente e personalmente ai medesimi Signori. Con il seguente risultato, aggiornato al dicembre 1980.

Il Presidente del Tribunale di Modena ed il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia mi hanno cortesemente inviato le lettere che di seguito riporto, e che ritengo poter accostare perché, in breve, entrambi pur condividendo la necessità da me rappresentata, indicano nel reale insufficiente spazio delle rispettive sedi giudiziarie l'estrema difficoltà di ovviare l'inconveniente segnalato. Essi invero così mi hanno scritto:

Egr. Sig.

Avv. ACHILLE MELCHIONDA

Modena, 15 ottobre 1980

Rispondo alla sua lettera aperta pubblicata a pag. 44 della Rivista « Avvocatura Emiliano-Romagnola », per comunicarle che nelle cancellerie di questo Tribunale vi è sempre stato un tavolo a disposizione dei signori legali, pur nella ristrettezza dello spazio in cui si dibattono questi uffici giudiziari.

E' noto, infatti, anche al Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, la carenza di locali, sia per i magistrati sia per il personale di cancelleria: si pensi che nella cancelleria dell'ufficio istruzione, in un'unica stanza di dimensioni non certo adeguate, prestano la loro opera un cancelliere, due segretari e due coadiutori e che due magistrati hanno dovuto trovare sistemazione in una unica stanza, mentre un terzo deve dividere il suo ufficio col terminale elettronico.

Si spera, entro un termine relativamente breve, di potere ottenere qualche altro locale mediante lavori di sopraelevazione di una parte dell'edificio.

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Aurelio Galasso**

Reggio Emilia, 14 ottobre 1980
Al Sig. Avv. ACHILLE MELCHIONDA

*L'osservazione è giusta.
Qui c'è la possibilità di servirsi delle attrezzature degli uffici del Consiglio dell'Ordine forense e di tavoli presso la Cancellerie (civili e penali).
Si intende che occorre essere animati da un certo spirito di adattamento, dato che non si dispone di locali sufficienti sì che si sta insistendo per la costruzione di un palazzo di giustizia.*

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE TITOLARE DEL TRIBUNALE
Dr. Ettore Mariano

• • •

Diversa la pur sempre cortese risposta del Presidente del Tribunale di Ravenna, così formulata:

Ravenna, 8 ottobre 1980

Caro Avvocato,

Per dar corso alla Sua richiesta diretta anche ai colleghi dell'Emilia-Romagna, mi sono informato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Ravenna.

Mi è stato detto che essi hanno a loro disposizione tavoli, sedie, scrivanie, quanti ne vogliono nella bella sede del Consiglio dell'Ordine all'interno del Tribunale onde in Ravenna non è da prendere alcuno di quei giusti provvedimenti che Lei chiede.

Con molte cordialità Suo

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
Domenico Raspini

E' evidente che, certamente per scarsa chiarezza della mia esposizione, questa risposta non attiene al problema da me segnalato. E' invero a tutti noi avvocati noto che anche il Consiglio degli Ordini forensi di Ravenna dispone (come quasi tutti gli altri Consigli) di una « bella sede » posta « all'interno del Tribunale »; ma non di questo io mi ero lamentato, anche perché non ne avrei avuto il potere, da nessun Consiglio essendone stato delegato. Lamentavo e lamento la mancanza di scrivanie all'interno di quegli uffici nei quali noi avvocati siamo costretti a consultare fascicoli processuali che non possiamo da quegli uffici trasportare altrove (ad esempio, in una sia pur « bella sede all'interno del Tribunale »). Lamentavo e lamento il fatto di doverli consultare in piedi o fra altri disagi. Come accade anche a Ravenna.

• • •

Nessuna risposta, invece, mi è pervenuta dal sig. Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dai signori Presidenti (o loro facenti funzione) dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Rimini.

Riassumendo: io dicevo che per esercitare con un minimo di dignità questa nostra professione che è anche espressione e attuazione (insosti-

tuibile, come da sempre ha solennemente affermato la Corte costituzionale) del diritto costituzionale di difesa, sancito nell'art. 24 cost., sarebbe indispensabile quanto meno dotare di una scrivania riservata agli avvocati quegli uffici presso i quali deve avvenire una nostra consultazione di fascicoli (ad esempio, per selezionare il materiale da fotocopiare, o per prendere appunti in luogo di fotocopie, o per altro studio documentale). E mi rivolgevo ai suddetti Signori Presidenti perché, nei limiti del possibile, disponessero in conformità.

Ho ricevuto tre risposte su dieci destinatari.

No, non è vero che i sette silenzi siano mancanza di comprensione per l'intero Ordine degli avvocati. Sono quello che si merita un caso isolato, che non soltanto esercita questa professione, ma avrebbe niente meno che l'ardire di farlo con dignità.

• • •

Quella « lettera aperta » aveva anche un post-scriptum « riservato per Bologna », contenente una (audace) richiesta in più: fare dotare le aulee pubbliche di almeno qualche attaccapanni, giacché d'inverno non sappiamo dove appoggiare cappotti, cappelli, ombrelli. Proponevo addirittura una « colletta » fra avvocati per comprare questo utile quanto modesto attrezzo. Ma perché? Forse la strada più semplice è la seguente:

LETTERA APERTA AL SIG. SINDACO DI BOLOGNA

Illustre sig. Sindaco,

mi rivolgo a Lei perché le anacronistiche leggi italiane attribuiscono ancora ai Comuni l'assurdo onere di provvedere alle spese di gestione e mantenimento delle sedi giudiziarie.

Noi avvocati bolognesi abbiamo un problemino: nelle aulee del Palazzo Baciocchi destinate a pubbliche udienze (aulee prive di posti a sedere per il pubblico, perché come Lei mi insegna non vi è mai stato nessun riguardo per una autentica e gradita pubblicità del dibattimento, specie penale: anzi, il calcolo che il pubblico si stanchi a stare pressato ed in piedi, in locali dove l'acustica contribuisce a garantire che nulla della giustizia che vi si celebra sia compresa dal popolo bue, è calcolo palese e vincente), dicevo, in queste aulee non esiste neppure un attaccapanni. Noi arriviamo, ci togliamo cappotto, cappello, sciarpa, ed altri indumenti non compatibili con il calore che la spesa del Comune assicura agli « operatori del diritto » e loro collaboratori (imputati, testimoni, ecc.), e li posiamo sulle sedie che dovrebbero ospitare numerosi deretani di nostri colleghi o su panche che non si sa bene a chi dovrebbero servire, escluso quel « pubblico » che non è però autorizzato a penetrare nell'emiciclo della solenne aula penale.

Se non è una spesa di carattere straordinario, incompatibile con l'onere di mera ordinaria amministrazione incombente sul Comune; se le procedure burocratiche di assessorati, uffici, economati, e analoghi, non sono troppo lunghe (si da risolvere il problemino o in estate, o quando sarà fatta una nuova sede giudiziaria; nessuno dubita infatti che almeno nel

2012 a tanto si potrebbe anche arrivare), nè troppo costose; potrebbe il Comune dislocare nelle sette od otto aule attualmente destinate alle udienze penali del Palazzo Baciocchi, altrettanti modesti attaccapanni (a muro, a piede, usati, vecchi, non ha importanza)?

Per meglio comprendere la richiesta, sento che Lei è dovuta, sig. Sindaco, una confidenza: Lei forse non lo sa, ma tutte le cause che vanno discusse nell'arco di una giornata, o in Pretura, o in Tribunale, o in Corte d'Appello, vedono le parti, i testimoni, i difensori, convocati per la medesima ora: 9 del mattino. Lei forse non ci crede, ma ciò accade in tutta Italia. Lei forse pensa che io inventi, per cattiveria, un così diffuso sistema che si fonda o sulla più completa illogicità, o sulla più assurda disorganizzazione, essendo evidente anche per il profano che, comunque vadano le cose, alle 9 del mattino sarà chiamata e discussa **una sola** delle dodici cause fissate per la medesima ora, di modo che si ha in partenza la certezza matematica che **tutti gli altri** (parti, testimoni, avvocati,) dovranno attendere pazientemente il loro turno.

Ebbene, l'attesa di ore ed ore, la contemporanea convocazione di decine di persone, comporta anche il problemino del « dove » appoggiare, d'inverno, cappello e cappotto. Donde la mia richiesta alla S. V.

Grato, invio i migliori saluti.

Avv. Achille Melchionda

PROSEGUIRÀ LA PUBBLICAZIONE DELLE « MASSIME » DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Il ritardo con il quale licenziamo questo fascicolo è dovuto esclusivamente all'incertezza circa la prosecuzione della pubblicazione delle « massime » della Corte d'Appello, un saggio delle quali già inserimmo nel fascicolo precedente. L'incertezza è stata determinata da molteplici fattori, organizzativi, tipografici, soprattutto economici.

Comitato di redazione e Colleghi impegnati a proseguire l'iniziativa sono lieti potere annunciare che ogni difficoltà è stata superata e che il « massimario » proseguirà. Possiamo anzi anticipare che quasi certamente esso sarà esteso anche alle sentenze delle Sezioni penali.

Desideriamo ringraziare cordialmente quanti, avvocati e magistrati, a voce e per lettera hanno espresso ampio apprezzamento per l'impegno che ci siamo assunti e massimo interesse per il contenuto del primo saggio.

Ci corre l'obbligo di trasferire soprattutto sul collega prof. RAFFAELE POGGESCHI elogi ed incoraggiamenti, poichè di questa iniziativa è stato l'ideatore e convinto propugnatore ed esecutore.

Il Comitato di redazione

Mi addolorava il pensiero che una malattia ostinata e inesorabile lo aveva costretto a dimettere la toga quando la forza fisica e la capacità intellettuale erano ancora caratteristiche intatte.

A poco a poco si era distaccato dalla sua cara Bologna e direi anche dalla sua cara regione emiliana che per tanti anni aveva percorso entrando nelle più prestigiose aule giudiziarie e facendosi ammirare per la sua virtù dialettica e per la vivacità polemica che tanto notevolmente lo distinguevano.

Parlo dell'avv. Mevio Magnarini recentemente scomparso lasciando in molti colleghi anziani un ricordo indelebile della sua personalità.

Egli ha onorato la professione forense trasferendo nelle aule giudiziarie il costume di trattare questioni di diritto dimostrando una ampia e profonda preparazione dottrinale e dimostrando una perfetta consapevolezza dell'alta funzione sociale dell'avvocatura.

Egli aveva fatto i primi passi professionali nel famoso studio dell'on. avv. Aldo Ovilio (già ministro della giustizia) e quivi aveva appreso le regole della professione forense che innanzitutto impongono all'avvocato uno spiccato senso di dignità morale e di specchiata vita privata.

Al termine della guerra, cioè nel 1945, l'avvocato Magnarini scelse il partito socialdemocratico come bandiera di elezione e con questa corrente politica rimase a lungo, sempre circondato dalla stima civica che sapeva apprezzare in lui lo studioso serio e l'avvocato preparato.

La coscienza professionale che voglio mettere in risalto in questa

circostanza di compianto per la perdita di un meritevole collega mi piace ricordare che la vita professionale gli impose un dilemma drammatico quando il magg. Reder, ufficiale delle SS, accusato della orribile strage di Marzabotto gli chiese di accettare il patrocinio in suo favore.

L'avv. Magnarini risolse il dilemma con una decisione di lodevole coraggio accettando l'offerta del Reder per coerenza con i doveri della professione legale e sfidando la impopolarità e forse anche le sanzioni disciplinari dell'ambiente politico.

Difese il Reder con il suo impeto costituzionale ricevendo molte lettere di congratulazioni che elogiavano il coraggio dimostrato dal Magnarini con indubitabile vantaggio del prestigio della professione forense.

Credo che qualche dispiacere gli sia derivato dalla sua decisione, in un momento tanto delicato, che aveva preso con calcolato disprezzo dei pericoli che poteva correre.

Io ricordo Mevio Magnarini per le sue dotte arringhe sempre distinte da un'impetuosità generosa e da un'esemplare sapienza che poteva essere un esempio per i giovani colleghi, come lo fu.

Questo è il mio ricordo affettuoso ed ammirato che voglio completare dicendo che Magnarini aveva affrontato argomenti letterari su interessanti temi manzoniani, tenendo conferenze dimostrative della sua preparazione letteraria, cioè della sua completezza dottrinale che emulava le caratteristiche dei sapienti colleghi dei tempi che ormai si disperdono nel passato.

Avv. Giovanni Marchesini

Ho apprezzato molto lo studio di Alberto Lotti sui rapporti fra facoltà di giurisprudenza ed avvio alla professione forense apparso in questa rivista (n. 7/80).

E' auspicabile che altri contributi provenienti da specifiche realtà vengano a fornire una serie di dati informativi utili ad un confronto valido.

Da parte mia vorrei tentare invece di formulare un'ipotesi di approccio al problema dell'avvio alla professione forense che prescindendo dall'attuale sistema combinato « periodo di pratica (o equivalente) - esame ».

Per evitare equivoci affermo fin dall'inizio che, malgrado l'avvocatura nell'attuale sistema sia attuata e (garantita?) per mezzo dell'esercizio di una libera professione — e perciò sottoposta al regime della domanda e dell'offerta del servizio — è necessario ed opportuno che lo Stato attui un severo controllo della professionalità.

Oggi il controllo è tanto più necessario per la concorrenza di almeno tre fattori che rendono più difficoltoso il servizio giustizia e di cui è facile controllare l'esistenza:

- a) - l'abbassarsi del livello culturale medio della magistratura;
- b) - l'inadeguatezza dei programmi universitari e di formazione post-universitaria;
- c) - il proliferare della legislazione sostanziale da una parte e la giusta tendenza, dall'altra, a creare forme processuali diversificate a seconda delle materie sottoposte a giudizio o in relazione alla complessità del processo.

L'affermazione della necessità del controllo della professionalità non subisce attenuazione o negazione dalla tendenza in atto negli ultimi tempi a creare forme di processi cosiddetti « protetti » (sono le forme processuali in cui il giudice ha il potere di ovviare alle carenze difensive private con un potere di iniziativa anche sulle prove: v. il rito del lavoro e quello relativo alle locazioni, ecc.). In questi processi infatti la preparazione dell'avvocato deve sopperire all'eventuale carenza del magistrato e deve soprattutto contribuire a creare giurisprudenza non conformista.

Ciò premesso, debbo dire che in venti anni di professione, con un'esperienza di componente la Commissione per l'esame di procuratore, e dopo un'attenzione che da molti anni dedico ai problemi dell'avvocatura, ritengo di poter affermare che il sistema di controllo dell'accesso oggi vigente non soddisfa all'esigenza di controllo della professionalità.

Il primo dei mezzi: il periodo di pratica è inutilmente lungo e, vissuto in modo eterogeneo e non finalizzato, finisce per essere nel migliore dei casi assurdamente esaltante (quando i giovani, praticando cancellerie e giudici tutti i giorni, credono di saper fare la professione) e, nella maggior parte dei casi, invece umiliante e defatigante. Mai il periodo di pratica prepara all'esame. Si tenga presente infine che solo i giovani con qualche conoscenza familiare riescono a trovare un avvocato presso cui far pratica vera, gli altri vivacchiano alla meglio aspettando il trascorrere dell'anno « praticando » gli uffici di liquidazione sinistri delle compagnie di assicurazione e/o sostituendo personale impiegatizio così risparmiato dagli avvocati graziosamente ospitanti.

L'esame scritto verterà, alla fine, su due temi quasi sempre teorici

per il cui svolgimento sarebbe stata sufficiente una buona preparazione sui manuali istituzionali dell'Università. Gli orali, almeno nel nostro distretto, sono ridotti da anni a pura formalità a causa della mattanza subita dai candidati agli scritti. Di ciò che succede in altri distretti, specialmente del sud Italia, è meglio non parlare per carità di patria: là le maglie della mattanza sono più larghe provocando così fenomeni temporalmente migratori che non costituiscono certo un buon inizio professionale.

In questa situazione, io credo sia ragionevole proporre l'abolizione del sistema pratica-esame così come congegnato da sostituirsi con un biennio di « esperienza - lavoro post-universitario » finalizzato all'esercizio professionale. Il biennio, riservato ai laureati che non abbiano conseguito un punteggio inferiore a 100/110 potrebbe così congegnarsi: sei mesi di lavoro nelle cancellerie degli uffici giudiziari, altri sei mesi come « uditorato » presso magistrati, sei mesi di lavoro in uffici pubblici (statali o locali), sei mesi di lavoro presso un avvocato.

Durante il biennio il giovane, che lavora e apprende allo stesso tempo, dovrebbe godere di un'indennità di tirocinio da porsi a carico di un consorzio di Enti: Ministero della Giustizia, Regione, Consigli degli Ordini, come principali interessati a contribuire alla formazione professionale indispensabile per assicurare un valido servizio di assistenza legale per la comunità. Al termine di ogni periodo semestrale il capo dell'ufficio presso cui il praticante ha prestato servizio dovrà formulare un proprio giudizio sull'operosità e la capacità dimostrate, nonché sulle eventuali carenze. Dovrà inoltre sottoscrivere per attestazione di veridicità una relazione dettagliata sul servizio svolto predisposta dal praticante, che sarà tenuto altresì a predisporre un elaborato scritto (tipo tesina) di approfondimento teorico-pratico su alcuno dei temi trattati.

Devono essere previste responsabilità penali e amministrative (deontologiche per gli avvocati) per coloro che abbiano sottoscritto attestazioni false o elusive. La pratica biennale è riservata ai residenti.

I giudizi, le attestazioni e le relazioni saranno valutate da una commissione paritetica nominata dai Consigli degli Ordini e dai Sindacati professionali. Può assistere ai lavori della Commissione, con voto consultivo e senza vincolo al segreto, un rappresentante dei praticanti nominato di volta in volta. I praticanti che avranno dimostrato di avere proficuamente lavorato durante il biennio avranno diritto di essere iscritti all'albo.

Il provvedimento di esclusione dall'iscrizione deve essere motivato e può essere impugnato per motivi di legittimità.

La pratica compiuta in un distretto vincola all'iscrizione in quell'albo per almeno cinque anni.

Credo che in attesa della riforma dei programmi della facoltà di giurisprudenza ed in preparazione di un periodo unico di praticantato per avvocati e magistrati (esula da queste riflessioni la critica all'attuale sistema di accesso alla magistratura), quanto sopra scritto possa essere una proposta di discussione opportuna.

Poiché ho iniziato questo scritto parlando di controllo della professionalità voglio finire accennando al problema non trascurabile del controllo medesimo durante il corso della vita professionale. Mi rendo conto che una libera professione mal sopporta i controlli, ma credo che un lavoro di sensibilizzazione svolto dai Consigli degli Ordini e dai Sindacati forensi potrebbe indurre alla preparazione di corsi di aggiornamento professionale periodici con adeguata partecipazione.

Avv. Giuseppe Giampaolo

LA NUOVA PREVIDENZA

Ad integrazione e chiarimento di quanto già pubblicato nel fascicolo precedente in ordine alla nuova disciplina della previdenza forense, pensiamo sia utile sintetizzare decorrenze, adempimenti e termini desunti dalla citata nuova legge. Riportiamo altresì, in calce, un prospetto circa il calcolo della pensione di vecchiaia e anzianità nelle varie ipotesi di reddito degli iscritti.

Decorrenza delle nuove pensioni

- per la pensione di vecchiaia 1-1-1982
- per la pensione di anzianità 1-1-1982
- per la pensione di inabilità 20-10-1980
l'iscritto deve aver compiuto almeno 10 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione (5 anni in caso di infortunio) con iscrizione in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del 40 anno di età
- per la pensione di invalidità, 10-4-1981
relativamente alle domande presentate dopo che siano trascorsi 180 gg. dalla entrata in vigore della legge.

Decorrenza nuovo regime contributivo

A) *Contributo soggettivo*, (10 % sul reddito sino a Lire 40.000.000; 3 % sul reddito superiore, con minimo di Lire 600.000 per il 1981, già iscritto a ruolo). Sono abolite le aliquote superiori al 10 % con effetto retroattivo a partire dal 1975 fatte salve le aliquote inferiori della precedente normativa. 1-1-1981

Il contributo soggettivo del 10% per gli anni dal 1975 al 1979, è dovuto nella detta misura per i redditi superiori a sei milioni.

Le eccedenze pagate in base ad aliquote superiori al 10 % saranno, a richiesta, rimborsate entro 12 mesi dalla richiesta stessa, se non compensate con contributi dovuti.

Possono chiedere la restituzione dei contributi pagati in eccedenza, rispetto alle aliquote del 10 %, anche i *pensionati e loro eredi, a condizione sia fatta valere entro un anno dalla entrata in vigore della Legge.*

B) *Contributo integrativo* 2 % (variabilità annuale a partire dall'1-1-1983) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA, ripetibili dal debitore - minimo: importo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a 15 volte il contributo minimo dovuto per l'anno. 1-1-1982

Soppressione vecchi contributi

- 12 % su compensi per incarichi giudiziari dall' 1-1-1981

- contributi oggettivi di cui alle tabelle C. e D. allegate alla L. 22-7-1975 entro il 31-12-1984
- contributi di cui alla tabella B entro il (ciceroni) 31-12-1988

Comunicazioni da inviare alla Cassa:

Entro trenta giorni dalla dichiarazione annuale dei redditi, 1981
 gli iscritti alla Cassa devono comunicare con raccomandata l'ammontare del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF nonché il volume complessivo degli affari dichiarati ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno.

Pagamento contributi

I contributi minimi sia soggettivi che integrativi sono riscossi mediante ruoli.

Le eccedenze rispetto ai detti contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale e per metà entro il 31 dicembre successivo, a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli Istituti di credito incaricati.

Il ritardo dei pagamenti comporta una maggiorazione del 15 % di quanto dovuto per ogni scadenza e l'obbligo al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette.

Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975/1979

Entro trenta giorni dalla data della dichiarazione dei redditi per il 1981, 1981
 l'iscritto deve comunicare alla Cassa:

- 1) l'ammontare dei redditi professionali prodotti negli anni dal 1975 al 1979, dichiarati ai fini dell'IRPEF, i volumi di affari relativi agli stessi anni denunciati ai fini dell'IVA, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
- 2) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali relative agli stessi periodi.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni dal 1975 al 1979, eccedenti i contributi già pagati, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione alla Cassa dei dati sopra enunciati.

In caso di mancato pagamento la Cassa provvede alla riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali. Chi ha provveduto alla comunicazione in termine, o nei successivi 60 giorni, può pagare in tre annualità con interessi semestrali del 6 %.

Nei confronti di chi non ha provveduto a fare la comunicazione, o ha fatto dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità.

Adempimenti e termini per istanze varie:

A) Riscatto: entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge.

La facoltà di riscatto può essere esercitata da chi sia iscritto alla Cassa da data anteriore alla entrata in vigore della legge.

Gli anni riscattati valgono ai soli fini di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia.

B) Retrodatazioni e iscrizioni retroattive: entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Può essere chiesta la retrodatazione o iscrizione retroattiva da coloro che abbiano esercitato la professione o il praticantato con carattere di continuità risalendo al massimo all'iscrizione agli albi ed ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.

La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione dell'ammontare del reddito per tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

Ad essa deve *sequire entro sei mesi*, il pagamento per ogni anno di anzianità del contributo minimo vigente nel 1980 nonché delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo.

L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda.

C) Ricalcolo delle vecchie pensioni: entro un anno dalla entrata in vigore della Legge.

D) Restituzione contributi.

Coloro che cessano dalla iscrizione dalla Cassa senza aver maturati i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi.

Sulle somme è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbia titolo alla pensione indiretta.

**PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ
CALCOLO DELLA PENSIONE DETERMINATA IN PERCENTUALE SULLA MEDIA DEI REDDITI PROFESSIONALI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI**

Reddito annuo fino a:	PER COLORE CHE RESTANO ISCRITTI CALCOLARE I 2/3 ANNI					anche anzianità		Unico aumento per un quinquennio oltre il limite della pensione di vecchiaia.
	30	31	32	33	34	35	35	
20.000.000	45 %	46,50 %	48 %	49,50 %	51 %	52,50 %	3,75	
21.000.000	44,71	46,19	47,69	49,19	50,66	52,17	3,72	
22.000.000	44,45	45,93	47,41	48,87	50,39	51,86	3,70	
23.000.000	44,22	45,69	47,17	48,64	50,12	51,59	3,68	
24.000.000	44,00	45,46	46,93	48,39	49,86	51,32	3,66	
25.000.000	43,80	45,26	46,72	48,18	49,64	51,10	3,65	
26.000.000	43,61	45,07	46,52	47,98	49,43	50,88	3,63	
27.000.000	43,44	44,89	46,34	47,78	49,23	50,68	3,62	
28.000.000	43,28	44,72	46,17	47,61	49,06	50,50	3,60	
29.000.000	43,14	44,58	46,02	47,45	48,89	50,33	3,59	
30.000.000	43,00	44,43	45,87	47,30	48,74	50,17	3,58	
31.000.000	42,72	44,15	45,57	46,99	48,42	49,84	3,56	
32.000.000	42,46	43,88	45,29	46,70	48,12	49,54	3,53	
33.000.000	42,22	43,63	45,03	46,44	47,85	49,26	3,51	
34.000.000	42,00	43,40	44,78	46,19	47,59	48,99	3,50	
35.000.000	41,78	43,17	44,56	45,96	47,35	48,74	3,48	
36.000.000	41,45	42,83	44,21	45,60	46,98	48,36	3,45	
37.000.000	41,14	42,51	43,88	45,26	46,63	48,00	3,42	
38.000.000	40,85	42,21	43,57	44,93	46,30	47,66	3,40	
39.000.000	40,57	41,92	43,27	44,63	45,98	47,33	3,38	
40.000.000	40,31	41,65	42,99	44,34	45,68	47,02	3,35	

UN CARCERE FUORI DAL CARCERE

Corriamo, nella nostra società, sempre più il rischio (ed in parte anche i partiti di sinistra non hanno facilitato la soluzione dell'equivoco) di assogettarci alla « politica dell'etichetta » e credere che una scelta di campo sia di per se stessa una scelta di metodo. In realtà non sempre ciò che risponde a legittime aspirazioni rappresenta la conseguenza ed il risultato di una analisi corretta.

Di fronte ai due problemi-chiave relativi all'amministrazione della giustizia, riforma del codice penale e riforma carceraria, ciò che realizza un adeguamento delle strutture della istituzione alla sua funzione-funzionalità, non necessariamente interviene sul modo di concepire il configurarsi dei rapporti reali. Se, infatti, la riforma del codice penale concretizza una maggiore efficienza « amministrativa » tenendo presente con la depenalizzazione dei reati minori esigenze sostanziali di giustizia, se pure la riforma carceraria tende al risultato di realizzare una penalità che più propriamente rappresenti il disposto costituzionale sulla natura e sul fine delle pene, non per ciò soltanto se ne deve accettare la logica e sospendere una ricerca sui presupposti stessi del problema. Queste riforme tendono, infatti, a necessari adeguamenti funzionali; sono l'olio che lubrifica gli ingranaggi della macchina giudiziaria e carceraria.

Non è delle riforme nè di chi le perfeziona il riesaminare i principi sui quali il sistema stesso si fonda, cioè sostanzialmente il concetto di penalità detentiva, ma si presuppone che da tali principi scaturisca la concezione del carcere come luogo deputato ove gestire la repressione del crimine. Nè le riforme servono a mutare questa convinzione che esalta il privilegio in cui viene tenuto il carcere.

È logico che un pilastro fondamentale del sistema debba rispondere anche agli sviluppi del sistema stesso e realizzare quegli agglustamenti e miglioramenti a cui mira la efficienza e la credibilità della istituzione, per cui la riforma diviene necessità inalienabile per la conservazione del « modello », lasciando in realtà inalterati i rapporti fondamentali della struttura sociale e con questi il rapporto società-carcere. Porsi il problema in questi termini equivale, quindi, a riconoscere ed affermare la convinzione che il carcere possa svolgere la sua funzione o che, comunque, sia elemento portante e congeniale al fine al quale è preposto.

Appare, pertanto, opportuno domandarsi perché una istituzione sulla quale vengono riversate le più accese critiche e le più atroci accuse resista imperterrita nel tempo ed in forma così generalizzata. Quasi tutti sono concordi nel ritenere che il carcere non realizza il proprio compito poiché non diminuisce il tasso della criminalità, crea recidività, delinquenza diretta e indiretta, organizza il crimine, ecc. ecc., ma quasi tutti sono egualmente concordi nel ritenerlo un rimedio conservabile e perfettibile.

Il fallimento del carcere come istituzione non ha dunque influito sulla sua vitalità, fatto incontestabile del quale è opportuno chiedersi i motivi, intervenendo con una metodologia di analisi più articolata ed interdisciplinare, che intrecci al fondamentale giuridico i necessari elementi di valutazione e di critica di ordine storico, politico, economico, medico e sociologico. Il principio sancito dalla Costituzione secondo il quale « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato », viene realizzato e conseguito attraverso quella penalità detentiva che tutti conosciamo e sulla quale formuliamo le più ampie riserve.

Le carceri non rispondono all'auspicato reinserimento del condannato nel contesto sociale, ma da più parti emerge la convinzione che ciò sostanzialmente dipenda dal modo in cui le carceri sono strutturate e regolate. Può però sorgere il dubbio che se anche si possono realizzare carceri buone al posto di quelle cattive, il risultato potrebbe egualmente mettere in risalto, nei suoi presupposti generali, i propri limiti. Se è dovere civile ed umano migliorare le strutture sociali, si può, nel farlo, e si deve, affrontare il problema alla radice, rifiutando per certi quei riporti codificati che rendono « vero » ciò che semplicemente è « accettato ».

Mentre a nessuno verrebbe in mente di sostenere la opportunità di curare tutte le malattie con la stessa medicina, si è disposti a ritenere possibile che una pena detentiva sia di per se applicabile alla quasi totalità dei delitti. Nè si deve ritenere che la soluzione del problema stia nella istituzione di carceri diversificate, carceri speciali, super carceri, carceri modello, ove si affaccia l'efficienza del sistema, la tecnologia carceraria, la scienza, ma non necessariamente il diritto del condannato alla rieducazione. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che il cittadino ha il dovere di comportarsi secondo le leggi, ma una volta che le abbia violate e sia stato condannato ha il diritto che venga applicata una pena tale da consentire, anche se in linea di principio, il suo reinserimento nel contesto sociale.

Una penalità sostanzialmente detentiva è in rapporto con un modello di economia di mercato tecnologicamente avanzata e risponde ad esigenze di « controllo » e di « normalizzazione » attraverso i quali si è sviluppata. Si può, quindi, ritenere che il carcere sia idoneo a controllare un certo tipo di delinquenza, osservatorio di una costante stabilità del sistema, utile, insomma, nel suo negativo.

D'altra parte risulta altrettanto pericoloso accettare i suggerimenti offerti dalla scienza medica e riproporre quel dialogo mai sopito, che spesso veste nuovi panni, tra carcere e manicomio, tra delinquente e pazzo, rischiando di cadere da una istituzione inadeguata ad altra che meglio nasconde i propri drammi e sopravvanza con il conforto di quella scienza che bussa alla porta del carcere. Il circolo può farsi vizioso in quanto la tensione al controllo ed alla normalizzazione non è esclusivo privilegio del carcere, ma elemento che sottende i più vari e complessi rapporti sociali.

Ed è per questo che è opportuno « far uscire il carcere dal carcere », luogo emblematico ove il sistema può proiettare con duttile simmetria i propri fini e i propri schemi. La ideologia del carcere come istituzione di recupero contrasta con la pratica del carcere come istituzione repressiva ed inefficace. Nè questa distanza può essere semplicemente coperta da soluzioni quantitative che mirino a rendere meno dolorosa la pena applicandola con maggiore umanità. Aggiungendo ad una valutazione sul crimine una valutazione sul condannato si può salvare l'anima del sistema, ma ci si limita anche a sancire la divisione tra normalità e anormalità. Tagliare la realtà ed il sapere porta alla creazione di microcosmi, che rispondono ad una loro logica, ma pongono in essere meccanismi di rigetto quando vengono attaccati.

D'altra parte il mutamento stesso della criminalità, lo svilupparsi di certi delitti rispetto ad altri, la multinazionalità del crimine ed il rilievo economico che gravita intorno ad esso, allontanano naturalmente il carcere dalla società reale e la sua efficacia diviene sempre più emblematica. Appare, quindi, opportuno rivisitare il concetto stesso di penalità e tentare di formulare più organiche proposte, che non si limitino ad una riforma carceraria, nel tentativo di individuare quali possano e debbano essere le pene di una più articolata e puntuale visione della società nella quale vorremmo vivere.

Superare anche sul piano della ricerca il blocco costituito da una penalità sostanzialmente detentiva, che talvolta concede i suoi favori ad una penalità pecuniaria, potrà servire ad interessanti analisi non soltanto sui meccanismi di funzionamento del carcere, ma sulle strette connessioni che questo ha con la società intera.

Avv. Giorgio Giusti

R.C. - SULLA RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE ASSICURATIVO (E SUI RISCHI DELLE MASSIME)

Con sentenza n° 614/79, depositata il 10 novembre 1979, il Tribunale di Reggio Emilia (Presidente Frigieri - relatore Soda) in una causa per danni gravi alla persona da incidente stradale, ha ritenuto rivalutabile (in relazione al deprezzamento della moneta) il massimale assicurativo, ritenendo la natura di debito di valore dell'obbligazione dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato, in quanto il diritto di costui nei confronti della società assicuratrice si costituisce « in forza del fatto lesivo ed al momento del suo verificarsi ».

Su diverso supporto giuridico (in applicazione dell'art. 1914 cod. civ.) a risultato pressoché analogo perviene lo Scalfi, in una nota monografia (Scalfi, **Effetti dell'inflazione sui contratti di assicurazione, Alcuni temi giuridici**, in *Resp. Civ. Prev.*, 1978, 827 segg.).

Anche la Cassazione sembra stia rettificando il proprio precedente orientamento sostanzialmente negativo, in subjecta materia: con sentenza 5179/79, ha affermato il principio che l'assicuratore sia tenuto, in caso di ritardo oltre i 60 giorni, di cui all'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n° 990,

al pagamento degli interessi e del danno anche oltre il massimale; ritenendo, con richiamo all'art. 22 comma 7 del D.L. 857/76 e art. 3 legge di conversione n° 39/77, in base alla « ratio » della norma, che interessi e danni siano dovuti pur oltre il massimale, anche (ed a maggior ragione) nell'ipotesi di danni gravi alla persona, se l'assicurazione « non avrà provveduto alla liquidazione ed al pagamento dei danni appena sia stato tecnicamente possibile procedere ».

Concetto che appare più puntuale di quello emergente dalle decisioni sulla « mala gestio ».

Fuorviante, però, la massima (cfr. *Mass. Ann. Cassazione* 1979, 2291), in quanto, dalla stessa sembrerebbe che, nelle ipotesi sopra profilate, il supremo Collegio riconosca dovuti solo gli interessi moratori e non i danni.

Non per nulla gli anglosassoni imputano alla nostra scienza giuridica l'eccesso di astrattismo (attraverso le massime, le belle costruzioni dogmatiche ecc.) con il rischio che di precedente in precedente, l'errore si riproduca a catena, consolidandosi.

Avv. Giacomo Bondoni

TERZO CORSO DI PREPARAZIONE PER I CANDIDATI ALL'ESAME DI PROCURATORE LEGALE

Considerandolo ormai come un impegno insostituibile verso i giovani che ne sono interessati, ed affinandone sempre più i contenuti ed i programmi, il Consiglio dell'Ordine forense di Bologna, d'intesa con l'Istituto di Applicazione forense dell'Università di Bologna (diretto dal Prof. **Franco Bricola**) e con la Scuola di perfezionamento in Scienze amministrative della stessa Università (Scuola diretta dal Prof. **Fabioalberto Roversi Monaco**), ha indetto anche per il 1981 un corso - sarà così il terzo consecutivo - di preparazione agli esami di procuratore legale.

Il Presidente del Consiglio promotore, **Avv. Angiola Sbaiz**, ed altri Colleghi del Consiglio, cureranno una serie di incontri per trattare della « deontologia professionale ». È infatti superfluo ricordare che l'esercizio della professione non si accentra soltanto sulla conoscenza del diritto, ma si alimenta prima di tutto di comportamenti etici e deontologici essenziali. Vi sono casi, e sono tanti, nei quali il primo dovere di un avvocato non è predisporre il materiale per affrontare una causa, ma impegnare tutta la propria correttezza e serietà per **prevenire** o decisamente **non fare** una causa.

Come già per gli anni precedenti, ma ora con più rigoroso indirizzo, le materie che formeranno oggetto del corso saranno soltanto quelle degli esami scritti. Su questo preliminare e difficoltoso scoglio si è deciso di concentrare la preparazione dei candidati.

Per ciascuna delle quattro materie d'esame (scritto) saranno svolte dieci lezioni, più una prova scritta. Gli argomenti saranno preventivamente comunicati, per consentire ai giovani di prepararsi adeguatamente e partecipare più attivamente alla disamina del tema. Le lezioni si terranno nella sede del Consiglio dell'Ordine; le prove scritte nella sede della Scuola di perfezionamento amministrativo. Il corso si snoderà in due lezioni settimanali (lunedì e venerdì, ore 18-20) dal 12 gennaio al 19 giugno.

Cureranno le singole materie, avvalendosi anche di altri docenti non meno qualificati:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| prof. Marcelllo Briguglio: | diritto civile |
| prof. Achille Melchionda: | procedura penale |
| prof. Raffaele Poggeschi: | procedura civile |
| prof. Guido Sacchi Morsiani: | diritto amministrativo |

Segretario coordinatore del corso l'avv. **Sandro Giacomelli**.

L'accoglienza dell'iniziativa è in un dato che non necessita di commenti, quale è il sempre crescente numero dei partecipanti: quest'anno saranno più di 130.

QUASI TRE ANNI LA DURATA MEDIA DI UNA CAUSA CIVILE IN CORTE D'APPELLO

La spietatezza dei numeri non si presta ai compromessi: si esprime crudemente e crudelmente. L'osservazione vale anche per i dati statistici emergenti dal « massimario » delle sezioni civili della Corte d'appello di Bologna inserito nel precedente fascicolo di questa rivista. Valga il vero:

- massime rilevate e pubblicate: 36
- periodo esaminato: 1 mese (dall'8 gennaio al 5 febbraio 1980)
- data delle sentenze di primo grado:
 - dell'anno 1974: 1
 - dell'anno 1976: 3
 - dell'anno 1977: 17
 - dell'anno 1978: 15

(le sentenze del 1977 sono in prevalenza concentrate nel secondo semestre; quelle del 1978 appartengono in larga prevalenza ai primi mesi dell'anno).

Anche a voler considerare le eccezioni del 1974 e 1976, sicuramente legate a vicende particolari che non assurgono a significato statistico, la media generale è dunque di **due anni e otto mesi**.

Sarebbe interessante un raffronto con analogo periodo (primo mese dell'anno giudiziario) degli anni precedenti la miniriforma dell'ordinamento giudiziario (agosto 1977) che ha ridotto da cinque a tre i componenti la singola sezione della Corte d'appello. Non tanto per stabilire se è cresciuto il numero delle sentenze emesse dopo la riduzione a tre membri, quanto per vedere se vi è stato giovamento in termini di durata media di un processo, che è poi ciò che interessa al cittadino al di là delle cifre di mera quantità di prodotto globale.

Le cause? Forse si può intanto sgombrare il terreno da sotterranee polemiche corporativistiche che talvolta si sussurrano a proposito di quanto in argomento. Diciamo « si sussurrano » perchè non ve ne è la traccia nei messaggi augurali e nei discorsi ufficiali che alle scadenze rituali (inaugurazione anno giudiziario, arrivo o partenza di alti magistrati, nomina o rielezione di Consigli forensi) vengono pronunciati **hinc et inde**; sostenendosi da una parte che la causa dei ritardi è nei tanti rinvii semplici, ovvero a vuoto, che i procuratori richiedono, rispondendosi dall'altra parte che per quanto si abbia sovente ragione di pregare per termini brevissimi (ad esempio, fra l'udienza di precisazione e quella di spedizione), non si riesce a contenere il salto al di sotto dei tredici, quattordici mesi.

Parrebbe (ma è certamente mera coincidenza, come si tenterà di dimostrare) parrebbe confermare l'assunto di una responsabilità ascrivibile agli avvocati il rilievo che fra le 36 sentenze massimate quella più prossima alla data del giudizio di primo grado (la n. 117 del 5.2.1980 che, in materia di imposte di registro, ha parzialmente riformato Tribunale Ravenna 7.11.1978: appena 15 mesi, un vero record), presenta una singolarità: era appellante l'amministrazione finanziaria, rappresentata dalla avvocatura di Stato, ed era contumace il fallimento appellato. Parrebbe, ripetiamo, doversene dedurre la regola che quando in un processo non è presente

nessun avvocato libero professionista, nè per una nè per altra parte in causa, il tempo occorrente a definire con sentenza un secondo grado si accorcia notevolmente.

Senonchè, se è vero che una rondine non fa primavera, è pure vero che un caso eccezionale non fa regola, soprattutto in statistica. Ma ciò che più dovrebbe convincere a non cedere a suggestioni erronee e gratuite di tipo colpevolista a senso unico è il rilievo emergente dalla eloquente costanza media dei casi in esame. Media significativa anche e proprio per la presenza di procuratori per entrambe le parti, tanto da legittimare una deduzione ed imporre una constatazione: la deduzione è che la contestuale presenza delle due forze in campo (sempre di accelerazione l'una, cioè quella uscita vincente dal primo grado, e sempre di freno l'altra, la soccombente) si traduce in un equilibrio statistico; la constatazione è che, secondo l'architettura del codice e degli ordinamenti vigenti, è fisiologica la partecipazione delle due difese, eccezionale se non patologica la contumacia, di guisa che occorre fare i conti (numerici e di politica processuale) con l'ipotesi fisiologica, non con l'altra.

Equità impone che si rifiuti, se si vuole impostare un lavoro costruttivo serio, anche il sospetto contrario, presuntivamente legato a scarso entusiasmo lavorativo dei magistrati. Neppure su questo fronte le rondini fanno primavera. E che la maggioranza dei magistrati avverta e rispetti il dovere di rendere giustizia, se possibile bene, in ogni caso celermente, è veramente incontestabile.

Quali allora le cause del fenomeno focalizzato, escluse quelle di indifferenti eccezioni di tipo corporativo? Dire che il problema si annida nel rapporto numerico di non proporzione fra la domanda di giustizia e la risposta è sfondare porte aperte, senza ancora avere individuato le cause della sproporzione. È fin troppo banale osservare che se (paradosso argomentativo) la Corte d'appello di Bologna, fermi gli attuali quadri giudiziari, dovesse risolvere cinque o dieci processi in tutto un anno, lo potrebbe fare nel giro di poche settimane.

E qui una parentesi. Non si dimentichi che stiamo analizzando il fenomeno del giudizio di appello, cioè di un tipo di processo congegnato in modo tale da non autorizzare, se non per il gusto della polemica in sè, ad attribuire « colpe » cronologiche alle norme che lo disciplinano. Esclusi i termini opportunamente dilatori, ad insopprimibile garanzia di un contraddittorio leale e consapevole, delle fasi introduttive, il processo di appello bene si può sintetizzare in non più di due o tre udienze istruttorie ciascuna delle quali (in teoria) potrebbe cadere a distanza di pochi giorni, una settimana ad esempio, rispetto all'altra; dopo di che il salto all'udienza collegiale, esso pure contenibile in termini assai brevi, un mese ad esempio. Insomma in teoria, si vuol dire secondo legge, un processo d'appello civile (riapertura probatoria a parte) potrebbe incardinarsi e concludersi entro un termine medio-massimo di quattro, cinque mesi. Dal novero delle « cause » della lungaggine reale può pertanto escludersi anche la disciplina normativa.

Non uomini, non leggi. Mezzi e strutture? Be', è difficile accettare l'ipotesi di una incidenza di questo genere in un tipo di processo che, salvo nostro errore, nessun giovamento potrebbe trarre da, poniamo, apparecchiature elettroniche o comunque da apporti strumentali. È un processo di estrema semplicità oggettiva tutto accentrato come è sul rap-

porto critico fra dato storico acquisito e giudizio (di primo grado) espresso. Lo sforzo maggiore rimane nell'apporto culturale del collegio di appello, cioè nella verifica del bene o male *dictum* di primo grado. No, non uomini, non leggi, non insufficienti od obsoleti mezzi o locali o strutture. Allora?

Se la anamnesi che precede è esatta, la diagnosi è facile, è quasi obbligatoria: il problema è, dicevamo, nella sproporzione fra domanda e risposta di giustizia. Allora, o si riduce la domanda, o si aumenta la risposta.

Ridurre la domanda è possibile soltanto a prezzo di introdurre ostacoli di vario genere, che già sono in parte superati da riconosciuta incostituzionalità: ad esempio, depositi per multa, **solve et repete**. Ostacoli difficilmente immaginabili soprattutto in relazione al giudizio di appello.

Non rimane dunque che rendere più ampia, per tradurla in più sollecita, la risposta. Per meglio dire, non rimane che aumentare la capacità di produzione. E se da un lato si può affidare alla fantasia tutta una gamma di proposte futuribili più o meno realistiche, dall'altro lato è difficile discostarsi dalla più ovvia e scontata delle soluzioni: occorre aumentare il numero dei magistrati, accrescendo così le sezioni di corte d'appello. È noto che non si tratta di soluzione a portata di mano. Ma non per questo ci si deve rassegnare senza sottolineare le responsabilità di uno Stato insistentemente indifferente ai problemi dell'amministrazione della giustizia.

Si prenda - per intenderci - la più banale delle controversie, quale un'obbligazione patrimoniale; si consideri che la soccombenza del debitore comporta anche l'aggravio degli interessi e della rivalutazione (palliativi che comunque non reintegrano mai il creditore nelle condizioni di possesso storicamente ormai superate); e ci si chieda perchè mai questo reciproco danno, ascrivibile ad unica e diretta responsabilità dello Stato, non ricade sullo Stato ma sui cittadini.

Forse perchè ogni nazione ha lo Stato che si merita? Ahì, qui il discorso si complica. Meglio fermarsi.

a. m.

INCOSTITUZIONALE LA DIVERSITÀ DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE LEGALE?

Nel corso di un procedimento penale a carico di un procuratore legale imputato del reato di « usurpazione di titolo professionale » (art. 498 c.p.), per essersi « arrogato abusivamente il titolo di avvocato », il Pretore di Napoli, Dott. Ferorelli, ha rilevato (e conseguentemente trasmesso alla Corte costituzionale) una interessante questione di illegittimità costituzionale, enunciata nell'ordinanza di « non manifesta infondatezza » in data 8 dicembre 1979, della quale pubblichiamo il dispositivo (che ne costituisce anche la c.d. « massima ») e parti salienti della motivazione:

Non è manifestamente infondata — In riferimento agli artt. 4 e 33 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27, della legge 21-1-34 n. 36, che prevedono una differente disciplina per le professioni d'avvocato e di procuratore legale, nonostante che esse siano sostanzialmente identiche, per attività, contenuto e responsabilità e che, inoltre, a differenza di quanto accade per altre professioni, subordinano l'accesso a quella di avvocato non a uno, ma a due esami di Stato, l'uno per procuratore, l'altro per avvocato.

(omissis)

A questo punto i termini della questione possono così ridursi: o la professione di procuratore è effettivamente diversa da quella di avvocato e allora tutta la normativa sull'ordinamento professionale trova una sua giustificazione nel rispetto delle norme costituzionali o, invece, la distinzione tra le due professioni è solo apparente e, quindi, sostanzialmente in contrasto con il dettato della Costituzione.

È ovvio, infatti, che, se come questo pretore ritiene, la distinzione tra le due professioni è solo legislativa, creazione fittizia, quindi, e non rispondente a reali differenze di contenuto, essa è in aperto contrasto con gli artt. 4 e 33 della Costituzione.

Ora che l'attività professionale del procuratore sia la stessa di quella di avvocato è già nella stessa cennata ambiguità della legge professionale. Un primo rilievo, infatti, di ordine solo apparentemente formale, ma che sottintende una valutazione di ordine sostanziale, va fatta circa la unicità degli albi professionali degli avvocati e procuratori. Tale dato di fatto assume un suo significato se lo si pone in relazione all'esistenza di un albo speciale del patrocinanti presso la Corte superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, ecc.).

L'aver tenuto distinti i due albi, quello degli avvocati e procuratori da un lato e quello degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Corti superiori dall'altro, più che ad una esigenza formale risponde, nella stessa ratio della legge a una funzione

sostanziale che riguarda l'attività specifica posta in essere nell'uno e nell'altro caso.

Mentre, infatti, per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione ecc. si richiede una particolare competenza tecnica, essendo limitata la trattazione alle sole questioni di diritto, un denominatore comune unisce l'attività che la legge ha attribuito agli avvocati e procuratori, ossia la trattazione del merito delle cause.

Comunque, a prescindere da tale considerazione, l'attività del procuratore, così come previsto dalla legge in esame, in nulla differisce da quella dell'avvocato.

Alla stregua di questa considerazione è legittimo il sospetto di incostituzionalità di questa artificiosa distinzione.

Resta, infatti, la professione di avvocato nel nostro ordinamento l'unica per accedere alla quale non è sufficiente un solo esame di Stato, occorrendone due l'uno per procuratore l'altro per avvocato.

Appare manifesta, quindi, la grave disparità di trattamento tra cittadini, che, in possesso di un titolo accademico vengono abilitati all'esercizio professionale su tutto il territorio nazionale senza limitazione di competenza (si pensi ai medici, Ingegneri ecc.), previo superamento di un solo esame di Stato, e i laureati in giurisprudenza i quali devono superare un secondo esame di Stato per compiere quelle attività, per le quali sono già abilitati, su tutto il territorio della Repubblica e innanzi alle Corti di appello in difesa dell'imputato. Va osservato, inol-

tre, che altrettanto ambigua è l'alternativa prevista dall'art. 27 della legge professionale: l'aver esercitato per almeno 6 anni la professione di procuratore con un certo numero di cause al proprio attivo.

È evidente anche in questo caso che il legislatore, pur partendo dal presupposto che quella dell'avvocato sia una professione diversa da quella del procuratore finisce con il riconoscere che la prima non è altro che una specie di « promozione » rispetto alla seconda.

Detta previsione legislativa, infatti, amplia la competenza professionale dell'avvocato sul presupposto di una maggiore capacità lavorativa dello stesso determinata, evidentemente, dall'esperienza.

Naturalmente, è appena il caso di sottolineare come questa maggiore capacità lavorativa sia soltanto presunta e causa di ulteriori ingiustizie, essendo fondata la valutazione della stessa non su criteri di merito nella trattazione delle cause nell'arco dei 6 anni, né su criteri qualitativi, circa il tipo di causa trattato, ma su parametri esclusivamente quantitativi.

Quanto poi alla limitazione dell'art. 6 della legge in questione si osserva che la stessa costituisce un assurdo, non avendo alcune ragionevoli giustificazioni.

Essa, evidentemente, poggia sul presup-

posto del tutto erroneo, come dimostra la pratica giudiziaria, che il giudizio davanti alla Corte di appello sia più complesso rispetto a quello di primo grado. Sembra, invece, più esatto il contrario, specialmente a seguito di tutte le modifiche introdotte nel nostro ordinamento processuale penale che hanno consentito un più fattivo intervento del difensore nell'istruttoria, la quale nel giudizio di primo grado si esaurisce e determina per buona parte l'esito della causa; di conseguenza l'attività difensiva in appello viene notevolmente ridotta e, entro certi limiti, semplificata.

Senza voler qui soffermarsi sulle gravi conseguenze di questa inutile distinzione legislativa (si pensi alla questione che potrebbe essere oggetto di autonome indagini in sede di legittimità costituzionale, degli onorari che vengono dimezzati se la stessa attività lavorativa venga svolta da un procuratore che non sia anche avvocato), resta la convinzione che questa arcaica discriminazione tra avvocato e procuratore non trova più collocazione nel nostro sistema, ponendosi in violazione dei principi di uguaglianza tra cittadini che aspirino ad esercitare diverse attività professionali e, nell'ambito della stessa categoria professionale, tra esercenti la medesima attività.

Non spetta a noi esprimere previsioni sulla pronuncia che la Corte costituzionale emetterà in proposito, anche perchè si finirebbe con l'anticipare giudizi di fondatezza o meno. Il problema reale, ravvisato in una prassi degenerativa, a sua volta frutto di un accavallamento di leggi succedutesi negli anni e snaturanti l'ideologia organica che presiedeva la differenziazione delle due professioni, è stato indubbiamente descritto con estrema chiarezza dal Pretore di Napoli.

Se non andiamo errati, soltanto in Italia si è realizzato il fenomeno di accorpamento pratico delle due professioni, e ciò semplicemente perchè si è reso meramente facoltativo l'esame da avvocato, professione alla quale ora si accede per anzianità o previo esame meramente facoltativo (nel 1980 un solo candidato si è presentato, ed ha superato l'esame: il risultato pratico di abbreviare di poco più di un anno l'iscrizione al relativo Albo rende ultroneo questo esame). Per contro, a sottolineare la totale inutilità della pretesa differenziazione, si riconosce agli avvocati il diritto di conservare l'iscrizione anche nell'Albo dei procuratori legali, quasi a legalizzare (come opportunamente rileva il Pretore di Napoli) una sorte di « progressione » professionale, rispetto alla quale l'avvocato è qualche cosa di più e non di diverso dal procuratore legale.

La confusione delle due diverse professioni, resa ancora più assurda dal fatto che a comporre la commissione di esame per i procuratori legali non vi possono essere rappresentanti di questo Albo, ma avvocati iscritti al relativo Albo da almeno cinque anni, la confusione rinviene al diapason per la successiva « promozione », sempre e soltanto grazie all'anzianità, all'Albo dei patrocinanti avanti le Corti superiori. Ancora una volta per

sostenere che solo gli anni, non la specifica preparazione, abilitano ad un esercizio professionale scaduto nell'appiattimento completo.

Problemi tutti che si riversano sull'ordinamento professionale in vigore, del quale soltanto da trenta anni si chiede (e ci si promette) la riforma. Vengono così al pettine i nodi: **a)** della persistenza od eliminazione dei due diversi Albi professionali; **b)** della assoluta reciproca incompatibilità, in caso di conservazione della duplicazione; **c)** del superamento dei limiti di esercizio professionale « territoriale » per i procuratori legali; **d)** della « chiusura » quanto meno all'Albo degli avvocati; **e)** dell'accesso all'Albo del patrocinio superiore esclusivamente per esame; **f)** di tutta un'altra cospicua serie di questioni non compatibili sia con la vigente legislazione e sia con la realtà sociale di un dopoguerra che è ormai storia passata!

a. m.

UN NUOVO UTILE STRUMENTO DI LAVORO: LA RIVISTA « LEGISLAZIONE PENALE »

La casa editrice UTET ha dato alla luce una nuova quanto interessante rivista giuridica: « **La legislazione penale** »; affidandone la direzione a due studiosi che non necessitano di presentazione, quali MARIO CHIAVARIO e TULLIO PADOVANI. È già uscito il primo fascicolo e se ne può dunque parlare **cognita causa**.

La rivista si articolerà in quattro sezioni: **notiziario legislativo**, destinato a segnalare in sommaria ma completa sintesi tutte le nuove leggi che comunque contengono disposizioni afferenti al diritto penale (sostanziale, processuale, penitenziario); per ciascuna legge è riportato un brevissimo riassunto dell'incidenza che ha sul giure penale. La seconda sezione, per quanto è dato a vedere ora sicuramente la più corposa ed importante, è dedicata ai **commenti articolo per articolo** delle leggi più rilevanti (questo primo fascicolo, ad esempio, prende in esame la L. 71/80 relativa al rilascio di ricevuta fiscale per alcuni contribuenti, il D.L. 625/79 e la relativa legge di conversione e modifiche n° 15/80 sulle « misure urgenti per la tutela dell'ordinamento democratico e della sicurezza pubblica », e la L. 650/79 sulla « tutela delle acque dell'inquinamento »).

La terza sezione ed anche qui l'utilità dell'iniziativa si raccomanda da sè - riporta il dispositivo delle **sentenze della Corte costituzionale**, con nota di illustrazione e riferimenti giurisprudenziali e bibliografici. Infine la quarta fa il **punto su: ...**, ossia una rassegna giurisprudenziale monografi-

ca, con riassuntiva elencazione di tutte le pronunce esaminate (nel primo fascicolo la rassegna riguarda « l'amnistia del 1978 negli orientamenti della giurisprudenza »).

La rivista viene presentata agli interessati (soprattutto magistrati e avvocati) dagli stessi due direttori, che ne indicano finalità e scelte. In particolare essi sottolineano la voluta peculiarità dei contenuti programmati, consistente fra l'altro nella meditata omissione « di due prototipi classici della letteratura giuridica: l'articolo di dottrina e la nota a sentenza »; scelta coerente con l'intento di offrire prevalentemente uno snello e — fino ad ora — inesistente strumento di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale.

Non si pensi però ad un'esposizione fredda e muta di leggi e di sentenze. Della serietà della rivista si accorgerà chi, ad esempio, si soffermerà sulla lettura (meglio sarebbe dire sullo studio) della sezione seconda: il commento articolo per articolo delle leggi prese in considerazione è ricco di citazioni, riferimenti, aggiornamenti.

Può apparire stereotipo, per l'uso e abuso che in queste occasioni si è soliti farne, il conclusivo giudizio di « importante novità che colma una lacuna da tempo avvertita ».

Eppure è la verità. Fra tante riviste, che per le rispettive caratteristiche rimangono insostituibili, la biblioteca dei penalisti mancava di una come questa « **legislazione penale** », avente la unzione e l'intento di un costante aggiornamento legislativo.

« CONTRA LEGEM » E COMUNQUE NON REMUNERABILE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEI « CONCORDATI STRAGIUDIZIALI »

Pubblichiamo senza commenti, essendo stata impugnata e quindi tuttora *sub iudice*, la sentenza 5 luglio 1980 del Tribunale civile di Ferrara (pres. Zappareddu; est. Martinelli), in causa di opposizione allo stato passivo del Fallimento Pasqualini promossa dall'Avv. Raffaele D'Orazio del Foro di Ferrara, che ha affermato i seguenti principi:

« Il fatto che il debitore, anziché esperire una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, si avventuri in un concordato stragiudiziale, costituisce a norma dell'art. 217 n. 4 citata legge grave colpa che, quando agravi lo stato di dissesto, diviene reato ».

« L'assistenza prestata da un avvocato o procuratore legale per perseguire uno scopo vietato dal legislatore, quale è il concordato stragiudiziale, non dà diritto a compenso. L'apparente previsione del tariffario professionale per onari di assistenza 'in procedure concorsuali e stragiudiziali' non smentisce il suesposto principio, perché la 'e' non è una congiunzione ».

Come si legge in sentenza, l'avv. D'Orazio aveva prodotto una parcella opinata dal Consiglio degli Ordini forensi di Ferrara, a sua volta confortato da un parere del Consiglio Nazionale Forenze, in verità assai sintetico e così formulato nella parte essenziale: « si ritiene che l'attività professionale svolta nel caso di specie integri quella prestazione complessa di attività di consulenza che è espressamente considerata sotto il n. 4 della Tariffa in materia stragiudiziale civile ».

Il Tribunale di Ferrara si è invece così pronunciato:

Con ricorso depositato il 12 febbraio 1980, l'avv. Raffaele D'Orazio proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di Pasqualini Veglia, nella parte in cui aveva ammesso il credito vantato da esso avvocato per prestazioni professionali, limitatamente alla somma di lire 10.890.770, escludendo lire 25.000.000 richieste a titolo onorario per la assistenza prestata alla Pasqualini in un tentativo di concordato stragiudiziale poi fallito, con la seguente motivazione « . . . poichè la voce della tariffa richiamata non appare applicabile alla specie ». A sostegno della propria opposizione, l'avv. D'Orazio dichiarava di ritenere ingiusta l'esclusione, poichè per l'opera prestata non sarebbe stata applicabile alcun'altra voce della tariffa professionale. L'opponente concludeva, quindi, chiedendo che il tribunale volesse ammetterlo al passivo del fallimento opposto per l'intera somma richiesta nella domanda di insinuazione o, in subordine, per quella diversa somma risultante da una più esatta applicazione della tariffa, con riferimento alle norme vigenti in materia. (Omissis)

Motivi della decisione. — Il cosiddetto concordato stragiudiziale rientra tra i tanti mezzi con i quali, nella pratica quotidiana, imprenditori commerciali, pur insolventi, cercano di evitare il fallimento, promuovendo accordi della più varia e fantasiosa natura con i propri creditori. Tali tentativi per lo più falliscono, sia per la difficoltà di rintracciare tutti i creditori e trovare con tutti un punto d'incontro, sia per la precarietà cui comunque sono assoggettati, poichè quand'anche si siano rintracciati tutti i creditori e tutti abbiano accettato l'accordo proposto dal debitore o comunque con lui abbiano trovato un accomodamento più o meno ingegnoso, può sempre dichiararsi il fallimento per cause diverse dall'inadempimento del cosiddetto concordato stragiudiziale.

Ciò stante, quando si ricerchi una definizione di concordato stragiudiziale è possibile accordarsi esclusivamente in termini negativi e cioè è possibile identificarlo soltanto in una serie di contratti unificati dallo scopo di evitare il fallimento o in un unico contratto (la dottrina sul punto è divisa), stipulati al di fuori di ogni previsione normativa, al di

fuori di ogni intervento o controllo da parte dell'autorità giudiziaria ed è pienamente regolato dal potere dispositivo delle parti, con il risultato che il trattamento dei creditori, lungi dall'essere retto dal principio della *par condicio*, sarà il più disparato e dipenderà concretamente dalla abilità negoziale di ciascuno di essi. Proprio per tale motivo, a mano a mano che si accentua la natura pubblicistica del fallimento, il concordato stragiudiziale viene considerato con sempre maggiore sfavore, ampliandosi, nel contempo e per converso, il campo di applicazione del concordato giudiziale, attuato sotto il controllo pubblico, allo scopo di realizzare la *par condicio creditorum*. Sotto l'impero della vecchia legge fallimentare (legge 2 aprile 1882 n. 681) l'istituto in esame ha avuto un'elaborazione dogmatica e giurisprudenziale notevole e, con l'aiuto delle norme allora vigenti, in specie quelle sul concordato amichevole del fallimento, si era giunti a costruire una specie di teoria generale del concordato stragiudiziale, nella quale questo si poneva come un contratto unitario, sintesi di vari accordi tra debitori e creditori, la cui causa andava individuata nell'intento di evitare il fallimento.

La legge sulle procedure consorsuali del 1942, con il prevedere tutta una serie di nuove disposizioni, sembra tuttavia, proprio per avere posto l'accento sopra la natura pubblicistica degli istituti, avere tolto ogni residuo spazio al concordato stragiudiziale. In primo luogo è sparita ogni disposizione in materia di concordato amichevole, mentre si è tolto di mezzo uno dei motivi pratici che più spesso imponevano il ricorso alla procedura stragiudiziale, consentendosi non soltanto il concordato con pagamento, ma anche quello con cessione di beni. In materia, la relazione ufficiale al r. d. n. 267 del 1942 è estremamente chiara sia circa la funzione del concordato con cessione, sia circa l'intento di vedere scomparire il concordato stragiudiziale; al n. 37 infatti si legge: « La disciplina legale della cessione dei beni è sperabile che dia buoni frutti, soprattutto nel senso di eliminare quelle forme stragiudiziali di accomodamento che si risolvono in una sperequazione tra creditori e spesso in un disastro per lo stesso debitore che non raggiunge con il suo totale sacrificio la liberazione ». Ma di fronte all'esistenza dello stato di insolvenza, il fatto che il debitore, anziché esperire una delle procedure previste dalla legge, si avventuri in un concordato stragiudiziale, costituisce, a norma dell'art. 217, n. 4, r. d. 16 aprile 1942 n. 267, grave colpa che, quando aggravi lo stato di dissesto, diviene reato: e dunque, se l'imprenditore che si trovi in stato di insolvenza ha l'obbligo di richiedere il proprio fallimento, obbligo la cui inosservanza può essere anche penalmente sanzionata, al concordato stragiudiziale non rimane altro spazio lecito e consentito se non quello della ipotesi tutt'altro che frequente dell'imprenditore non insolvente che tenti di chiudere la propria attività tacitando i creditori con pagamenti decurtati.

Così posto il problema, non sembra dubbio che l'assistenza prestata per proseguire uno scopo vietato dal legislatore non possa essere compensata.

Ed infatti, malgrado l'autorevole parere espresso dall'avv. Enrico Diomedì a nome della « commissione riforma della tariffa professionale » istituita presso il Consiglio nazionale forense, parere prodotto in copia fotostatica informale ed oltre i termini previsti dal codice di procedura civile, dall'opponente, questo tribunale ritiene che la vigente tariffa, quella approvata con d.m. 26 settembre 1979, non contenga alcuna previsione di concordato stragiudiziale. L'opponente ed i consigli forensi infatti hanno invocato l'applicazione del punto 4 della tariffa forense in materia stragiudiziale (civile e penale), che prevede « assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali... »; il tribunale ritiene che tale formulazione non comprenda alcun concordato stragiudiziale, poichè la « e » congiunzione serve a legare procedure con stragiudiziali, e cioè, come di regola, un sostantivo con l'attributo, ma non stragiudiziali con concorsuali, e cioè non due attributi dello stesso sostantivo, chiaramente escludentisi a vicenda. In altri termini, l'interpretazione proposta dall'opponente sarebbe letteralmente accettabile se la proposizione suonasse « procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali », mentre la formulazione attuale non può che far pensare alle procedure concorsuali quali sono definite dalla legge (r. d. 16 marzo 1942 n. 267) e a procedure stragiudiziali quali la fantasia delle parti e i vari casi della vita quotidiana possono liberamente inventare. L'interpretazione della tariffa porta quindi il tribunale a concludere come non sia previsto onorario alcuno per l'assistenza in concordato stragiudiziale. Poichè i risultati dell'interpretazione logica e di quella letterale coincidono, sembra ci si possa acquietare.

GIUSTIZIA A « LUCE ROSSA »

È sicuramente del tutto casuale ed occasionalmente immaginario qualsiasi riferimento a locali para-privati in auge nelle più popolate città del Nord Europa (Germania, Svezia, Danimarca, Olanda), ovvero a sale cinematografiche da anni diffuse già anche nel nostro Bel Paese e riservate all'accesso dei più che diciottenni, anzi più che sessantenni. Ma è un fatto: ora anche Palazzo Baciocchi, imponente sede del Palazzo di Giustizia di Bologna (Corte d'appello ed Uffici dipendenti), ha la sua brava luce rossa.

È una lampada a luce ovviamente intermittente, come si conviene alle sale di cui sopra (ma qualsiasi riferimento continua ad essere completamente casuale), accuratamente e prudenzialmente spenta in condizioni di normalità, ma funzionante (e qui più che mai qualsiasi riferimento a locali od esperienze della vita extra-giudiziaria è assolutamente casuale) se e quando viene aperto il cancellone centrale, a scatto controllato e presuntuosamente meccanizzato, per consentire l'accesso al cortile interno del Palazzaccio delle macchine blindate recanti a bordo Magistrati ed Ufficiali dei Carabinieri o alti Funzionari di Polizia.

Ai primi esperimenti è subentrata qualche giustificata delusione. Non per la lampada rossa, chè anzi questa con sconcertante puntualità irradia la sua luce occhieggiante in concomitanza con l'apertura e la chiusura del cancellone; ma per il meccanismo automatico di apertura, capriccioso e dispettoso quasi a ribellarsi a questa modernità in nome dei fantasmi di nobili e loro gentildonne che nei secoli passati varcavano quella medesima soglia in carrozze a doppia pariglia. È lui, il meccanismo automatico, che si ostina a non funzionare. Sembra quasi mutamente esprimere la cantilena di certi nostri giochi infantili: « Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro »; rifiutando nella sua testarda resistenza qualsiasi funzionamento che non sia quello a spinta manuale.

Ladri, scassinatori, terroristi, delinquenti, stiano per cortesia al gioco: penetrare ora a Palazzo di Giustizia per i loro immondi fini, non vale. Si mettano in coda e attendano secondo disciplinato turno che il cancellone protettivo funzioni. Il « via » glielo darà lei, la lampada a luce rossa intermittente. Altrimenti, perchè tanti milioni per questa da tutti attesa novità?

a. m.

**Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- Pietro Ruggieri
BOLOGNA	- Ruggero Benini
FERRARA	- Umberto Volta
FORLI'	- Pierpaolo Gugnoni
MODENA	- Giorgio Giusti
PARMA	- Franco Magnani
PIACENZA	- Fabrizio Lucchini
RAVENNA	- Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA	- Giacomo Bondoni
RIMINI	- Sergio De Sio

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna